



## SCHEDA INFORMATIVA “LA VIOLENZA DOMESTICA”

Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la violenza domestica è *“ogni forma di violenza fisica, psicologica o sessuale che riguarda tanto soggetti che hanno, hanno avuto o si propongono di avere una relazione intima di coppia, quanto soggetti che all'interno di un nucleo familiare più o meno allargato hanno relazioni di carattere parentale o affettivo”*.<sup>1</sup>

La ricerca dell'UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)<sup>2</sup>, si basa su dati provenienti da 95 Paesi riguardanti le uccisioni di donne e ragazze legate al genere da parte di partner o familiari. La ricerca, che si basa sui dati del 2020, conteggia circa 47.000 donne e ragazze in tutto il mondo uccise dai loro partner intimi o altri membri della famiglia, anche se non nomina mai la parola “femminicidio”. Questo significa che, in media, una donna/ragazza viene uccisa da un membro appartenente la sua famiglia ogni undici minuti nei territori analizzati. La ricerca mostra come la situazione non sia migliorata nell'ultimo decennio e come le donne e le ragazze in tutto il mondo sono colpite da questo tipo di violenza di genere.

Con una stima di circa 18.600 vittime, l'Asia è il continente che presenta il maggior numero di donne uccise in termini assoluti, mentre in Africa le donne uccise sono il numero più alto in relazione alla sua popolazione femminile (numero di vittime per 100.000 abitanti femminili).

Lo studio fornisce anche una disamina delle tendenze dell'ultimo decennio (2010-2020): secondo i dati esaminati le uccisioni di donne sono diminuite del 13% in Europa con differenze nelle varie regioni (un lieve calo complessivo in diversi Paesi nell'Europa orientale) e sono invece aumentate del 9% nelle Americhe (Stati Uniti e America Centrale e del Sud).

Per quanto riguarda l'impatto che ha avuto la pandemia da COVID-19 sulle uccisioni di donne determinate dalla violenza di genere i dati globali rimangono assai frammentari e incompleti, ma sembra che i femminicidi famigliari siano rimasti relativamente inalterati durante i periodi di lockdown e di quarantena.

Lo studio accenna anche all'aumento della violenza di genere verificatosi in Italia e Argentina durante il primo lockdown, tra marzo e maggio.

<sup>1</sup> Art.1 della *Dichiarazione per l'Eliminazione della Violenza contro le donne* del 20 dicembre 1993 consultabile al sito: [www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm](http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm).

<sup>2</sup> <https://www.unodc.org/lpo-brazil/en/frontpage/2021/11/unodc-research-2020-saw-a-woman-or-girl-being-killed-by-someone-in-their-family-every-11-minutes.html>

Un altro interessante dato riportato dalla ricerca consiste nell’aver verificato che le uccisioni di donne legate a partner intimi /familiari rappresentano il 58% delle totali uccisioni di donne e ragazze (81.000) nel 2020 e che sembra siano le più difficili da prevenire rispetto ad altri tipi di uccisioni.

L’analisi, infine, ribadisce che anche se a livello mondiale le donne rappresentano una minoranza della totalità delle persone morte in maniera violenta (90% di tutte le vittime di omicidio nel 2020 sono uomini o ragazzi), le donne rappresentano la maggior parte delle vittime di morte violenta in contesto familiare in ogni parte del mondo. Pur notandosi un calo del fenomeno degli omicidi in generale, i femminicidi non diminuiscono con la stessa incidenza, perché si tratta di un **fenomeno culturale legato al genere**.

Anche la ricerca dell’EIGE (Istituto europeo per l’uguaglianza di genere)<sup>3</sup> pone l’attenzione sul problema rappresentato dai femminicidi a livello sia internazionale che europeo. Il rapporto in questione non si limita solo a nominare il crimine di genere contro le donne come femminicidio ma fornisce al suo lettore un utile confronto tra i sistemi di raccolta dati dei 27 Stati membri dell’UE (UE-27) e del Regno Unito.

Basandosi su un questionario e un sondaggio on-line di esperte ed esperti nazionali, la ricerca svolta tra luglio 2019 e novembre 2020, ribadisce che i sistemi di raccolta dei dati nell’UE rimangono molto eterogenei. Non tutti i femminicidi sono considerati come tali e manca una definizione comune di “femminicidio”, come mancano i fattori chiari e che identifichino l’uccisione delle donne, così come variabili comuni per la raccolta di dati e ai problemi associati ai casi delle donne scomparse.

Il 9 dicembre 2021 è nato in Italia l’**Atlante dei femminicidi**: un importante strumento nazionale di presa di coscienza sul fenomeno. Un progetto di mappatura che si pone l’obiettivo di sistematizzare la raccolta dei dati relativi alla violenza sulle donne, potenziando i sistemi di comunicazione e divulgazione. Con il supporto tecnico di Studio Atlantis, sarà creata una piattaforma digitale su base cartografica, un atlante interattivo, progettata ad hoc per ospitare i dati raccolti ogni anno dal gruppo di ricerca sul femminicidio della ‘Casa delle donne’ e dall’Osservatorio regionale sulla violenza di genere. Il progetto intende costituire una esperienza pilota che, partendo da un focus regionale di studio del femminicidio, si ampli progressivamente fino a comprendere l’intero territorio nazionale.

## LA VIOLENZA DOMESTICA IN ITALIA

In Italia il fenomeno è stato a lungo relegato all’interno delle mura domestiche e considerato una questione privata su cui non era opportuno intervenire, e solo di recente ha iniziato ad avere rilevanza pubblica e anche giuridica.

Dall’ultima indagine ISTAT<sup>4</sup> disponibile, sappiamo che in Italia il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica, il 21% (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila).

Ha subito violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner il 13,6% delle donne (2 milioni 800 mila), in particolare il 5,2% (855 mila) da partner attuale e il 18,9% (2 milioni 44 mila) dall’ex partner. La maggior parte delle donne che avevano un partner violento in passato lo hanno lasciato proprio a causa della violenza subita (68,6%). In particolare, per il 41,7% è stata la causa principale per interrompere la relazione, per il 26,8% è stato un elemento importante della decisione.

Il 24,7% delle donne ha subito almeno una violenza fisica o sessuale da parte di uomini non partner: il 13,2% da estranei e il 13% da persone conosciute. In particolare, il 6,3% da conoscenti, il 3% da amici, il 2,6% da parenti e il 2,5% da colleghi di lavoro.

Le donne subiscono minacce (12,3%), sono spintonate o strattonate (11,5%), sono oggetto di schiaffi, calci, pugni e morsi (7,3%). Altre volte sono colpite con oggetti che possono ferirle (6,1%). Meno frequenti le forme più gravi come il tentato strangolamento, l’ustione, il soffocamento e la minaccia o l’uso di armi. Tra le donne che hanno subito violenze sessuali, le più diffuse sono le molestie fisiche, cioè l’essere toccate o abbracciate o bacciate contro la propria volontà (15,6%), i rapporti indesiderati vissuti come violenze (4,7%), gli stupri (3%) e i tentati stupri (3,5%).

Come viene specificato nell’introduzione al rapporto: *“La violenza fisica è graduata dalle forme più lievi a quelle più gravi: la minaccia di essere colpita fisicamente, l’essere spinta, afferrata o strattonata, l’essere colpita con un oggetto, schiaffeggiata, presa a calci, a pugni o a morsi, il tentativo di strangolamento, di soffocamento, ustione e la minaccia con armi. Per violenza sessuale vengono considerate le situazioni in cui la donna è costretta a fare o a subire contro la propria volontà atti sessuali di diverso tipo: stupro, tentato stupro, molestia fisica sessuale, rapporti sessuali con terzi, rapporti sessuali non desiderati subiti per paura delle conseguenze, attività sessuali degradanti e umilianti. Non vengono rilevate le molestie verbali, il pedinamento, gli atti di esibizionismo e le telefonate oscene. Le forme di violenza psicologica rilevano le denigrazioni, il controllo dei comportamenti, le strategie di isolamento, le intimidazioni, le forti limitazioni economiche subite da parte del partner”*.

<sup>3</sup> <https://eige.europa.eu/>

<sup>4</sup> <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/numero-delle-vittime-e-forme-di-violenza>

Considerando “solo” la violenza domestica commessa dal partner o ex partner e non anche quella all’interno della famiglia (padre o fratello verso figlia, ad esempio), quel rapporto stima che il 14,3% delle donne che hanno un rapporto di coppia in corso o ne hanno avuto uno in precedenza è stato vittima almeno una volta di violenza fisica o sessuale. Nella loro vita, circa il 4,8% delle donne ha subito uno stupro o un tentato stupro e il partner o ex partner è il responsabile nella gran maggioranza (69,7%) dei casi. Nei restanti casi, l’autore della violenza è quasi sempre un amico, un parente, un collega o comunque un conoscente e solo il 6,2% degli stupri è opera di uno sconosciuto.

Nella quasi totalità dei casi, le violenze non sono denunciate. Il sommerso è elevatissimo e raggiunge circa il 96% delle violenze da un non partner e il 93% di quelle da partner. Anche nel caso degli stupri, la quasi totalità non è denunciata (91,6%). È consistente, poi, la quota delle donne che non parla con nessuno delle violenze subite (il 33,9% per quelle subite dal partner e il 24% per quelle da un non partner).

Oltre alle violenze fisiche, sessuali e psicologiche di cui parla il rapporto dell’ISTAT, nei documenti internazionali si considera anche la violenza economica, che impedisce alle donne di avere accesso alle risorse economiche e/o si manifesta con privazione di cibo, controllo dell’assistenza sanitaria, diniego dell’occupazione e in genere di autonomia, e via dicendo.

La violenza domestica è spesso caratterizzata da comportamenti che si susseguono e si ripetono ciclicamente, in quella che è stata denominata “la spirale della violenza domestica”<sup>5</sup>

Un fenomeno in costante crescita è rappresentato dalle uccisioni di donne da parte di partner o ex partner, il cosiddetto “femminicidio”. Su questo aspetto, si riportano le parole pronunciate nel gennaio 2012, a conclusione della missione conoscitiva in Italia, dal Relatore speciale dell’ONU per la violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, Rashida Manjoo: *“Purtroppo, la violenza sulle donne resta un problema in Italia, similmente a quanto accade in molti altri Paesi del mondo. Con dati statistici che vanno dal 70 all’87% a seconda della fonte, la violenza domestica risulta essere la forma di violenza più pervasiva che continua a colpire le donne in tutto il Paese. Il continuum della violenza tra le mura domestiche si riflette nel numero crescente delle vittime di femminicidio: dalle statistiche fornite risulta che, nel 2006, 101 donne sono state uccise dal partner, dal marito o dall’ex partner, e il dato per il 2010 è aumentato a 127. Gran parte delle manifestazioni della violenza denunciata ha luogo in un contesto caratterizzato da una società patriarcale e incentrato sulla famiglia; la violenza domestica, inoltre, non sempre viene percepita come reato; emerge poi il tema della dipendenza economica, come pure la percezione che la risposta dello Stato a tali denunce possa non risultare appropriata o utile. Per di più, un quadro giuridico frammentario e l’inadeguatezza delle indagini, delle sanzioni e del risarcimento alle donne vittime di violenza sono fattori che contribuiscono al muro di silenzio e di invisibilità che circonda questo tema”*.<sup>6</sup>

Ogni anno poi l’EURES (Ricerche Economiche e Sociali), in collaborazione con l’ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata), produce un rapporto sugli omicidi in famiglia, analizzando i dati della Polizia e l’archivio di notizie sugli omicidi dell’ANSA, per produrre statistiche e trarre conclusioni sul fenomeno. L’ultimo rapporto è *L’omicidio volontario in Italia. Rapporto Eures-Ansa, 2009*<sup>7</sup>.

## LO STALKING

Il 18 giugno 2008, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che introduce un reato: lo *stalking*, un termine anglosassone che letteralmente significa “fare la posta”. La nuova figura di reato si riferisce ad una serie di comportamenti persecutori (sindrome del molestatore assillante) che devono la loro gravità non tanto alle singole condotte, ma alla loro modalità ripetuta nel tempo e contro la volontà della vittima. Il confine fra corteggiamento e *stalking*, all’inizio, può essere impercettibile, ma diventa significativo quando limita la libertà della vittima e la pone in una condizione di continua allerta per la paura di un pericolo imminente.

Secondo la citata indagine dell’ISTAT, oltre 2 milioni e 77 mila donne (il 18% del totale) hanno subito lo *stalking* da parte del partner. Più frequentemente il partner: ha cercato insistentemente di parlare con la donna contro la sua volontà, ha chiesto ripetutamente appuntamenti per incontrarla, l’ha aspettata fuori casa, scuola o lavoro, l’ha seguita o spiata. È importante notare che circa la metà (48,8%) delle donne che ha subito violenza fisica o sessuale da parte dell’ex partner ha subito lo *stalking* al momento della separazione.

<sup>5</sup> Notizie su questo e altri fenomeni connessi alla violenza domestica si possono reperire nel ‘Portale antiviolenza’, istituito dalla Presidenza del Consiglio. Tra i siti di interesse si segnala l’Osservatorio Nazionale Violenza Domestica: [www.onvd.org/it/documentazione-onvd/category/5](http://www.onvd.org/it/documentazione-onvd/category/5).

<sup>6</sup> Il testo dell’intero comunicato stampa è consultabile, anche in versione italiana, al sito [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11784&LangID=E](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11784&LangID=E). A seguito della visita, il 15 giugno 2012, è stato prodotto un rapporto, *Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Rashida Manjoo*, scaricabile all’indirizzo: [www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-16-Add2\\_en.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-16-Add2_en.pdf).

<sup>7</sup> Il rapporto non è consultabile on line, ma può essere ordinato collegandosi all’indirizzo: [www.eures.it/dettaglio\\_ricerca.php?id=75](http://www.eures.it/dettaglio_ricerca.php?id=75).

CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D’EUROPA SULLA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E LA VIOLENZA DOMESTICA

La Convenzione si compone di un Preambolo, di 81 articoli raggruppati in dodici Capitoli, e di un allegato. Il Preambolo della Convenzione riconosce che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi ed aspira a creare un’Europa libera da questa violenza. È il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. La Convenzione interviene specificamente anche nell’ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini ed anziani, ai quali altrettanto si applicano le medesime norme di tutela.

La Convenzione (art. 3) precisa che la **violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani** ed è una forma di discriminazione contro le donne. È entrata in vigore 01/08/2014, dopo aver ottenuto 10 ratifiche da parte di Stati, inclusi 8 Stati membri del Consiglio d’Europa.

La Convenzione istituisce anche un meccanismo di controllo specifico (“GREVIO”) al fine di garantire l’effettiva attuazione delle sue disposizioni da parte degli Stati parte.

In Italia il 9 agosto 2019 entra in vigore il cosiddetto “codice Rosso” che innova e modifica la disciplina penale e processuale della violenza domestica e di genere, corredandola di inasprimenti di sanzione (Legge n. 69/2019). Il testo include incisive disposizioni di diritto penale sostanziale, così come ulteriori di indole processuale.

## DICHIARAZIONI E CONVENZIONI ONU

- Convenzione sui diritti politici delle donne (1952–1954)
- Convenzione sul consenso al matrimonio, l’età minima per il matrimonio e la registrazione dei matrimoni (1962–1964)
- Dichiarazione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1967)
- Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei minori in situazioni di emergenza e di conflitto armato (1974)
- Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW) (1979–1981) e Protocollo facoltativo alla Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1999–2000)
- Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne (1993)

## DICHIARAZIONI E CONVENZIONI REGIONALI

- Carta africana dei diritti degli uomini e dei popoli (1981–1986) e Protocollo alla Carta Africana sui diritti dell’uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa (2003–2005)
- Carta Africana sui diritti e il benessere del fanciullo (1990–1999)
- Convenzione americana sui diritti umani (1969–1978)
- Convenzione interamericana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro le donne (1994–1995)
- Carta araba dei diritti dell’uomo (1994–2008) (emendata nel 2004)

I principi fondamentali della normativa che riguarda le donne si ritrovano nei seguenti documenti europei:

- Trattato di Maastricht (1993), art. 119 prevede la parità di retribuzione per lo stesso lavoro
- Trattato di Amsterdam (1997), art. 2, 3, 13, 118, 119, 136, 137, 141 e 251. Il trattato include i diritti delle donne fra i diritti sociali fondamentali. Promuove la parità fra uomini e donne in quanto missione della Comunità (art. 2 e 3) ed impegna gli Stati membri a combattere le discriminazioni fondate sul sesso (art. 13). L’art. 141 amplia l’art.119 del trattato di Maastricht sulla parità di retribuzione di uomini e donne per uno stesso lavoro.

Inoltre il paragrafo 4° di tale articolo consente agli Stati membri l’adozione di “azioni positive”, cioè di vantaggi specifici intesi a facilitare l’esercizio di una attività professionale da parte delle donne.

- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Nizza, 2000).

## LA LEGISLAZIONE NAZIONALE

Le fonti costituzionali sono gli art. 2, 3, 37, 51 e 117 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Principi Fondamentali, Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Principi Fondamentali, Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Parte prima, Art. 37: La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. [...]

Parte prima, Art. 51: (come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 30 maggio 2003):

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

Parte prima, Art. 117: (come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001): [...] Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. [...]

La normativa nazionale che riguarda le donne può essere consultata e scaricata dal sito del 'Dipartimento per le pari opportunità': [www.pariopportunita.gov.it/index.php/normativa-nazionale](http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/normativa-nazionale).

Anche in questo caso, è raggruppata per i seguenti temi:

- Normativa in materia di pari opportunità
- Tutela della maternità e paternità
- Detenute madri
- Immigrazione e cittadinanza
- Tratta di esseri umani
- Violenza contro le donne
- Minori
- Diritti dei diversamente abili
- Parità di trattamento e non discriminazione
- Istituzioni e organismi di parità
- Diritto alla salute
- Diritto di famiglia